



**L'USURA NEI CONTRATTI BANCARI**

**FIRENZE, 30 giugno 2015**

# **TEMATICHE PENALI DELL'USURA**

**Avv. Alessandra Abbate**

L'usura non è stata sempre oggetto di uno specifico divieto contenuto in una norma penale.

Non era presente nel Codice Zanardelli e venne inserita nel Codice Rocco all'art. 644

L'art. 644 c.p. è stato infine modificato dalla L. 7.3.1996 n. 108

## TESTO PRECEDENTE DALLA RIFORMA INTRODOTTA DALLA LEGGE 108/1996

Chiunque **approfittando dello stato di bisogno di una persona**, si fa da questa dare o promettere sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra cosa mobile, interessi o altri vantaggi usurari

## ART. 644 C.P.

Chiunque fuori dai casi previsti dall'art. 643 c.p., si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari, è punito con la reclusione da due a dieci anni e con la multa da € 5.000 a € 30.000

Alla stessa pena soggiace chi, fuori del caso di concorso nel delitto previsto dal primo comma, procura a taluno una somma di denaro o altra utilità facendo dare o promettere, a sé o ad altri, per la mediazione, un compenso usurario

La legge stabilisce (**RISERVA DI LEGGE**) il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari (**USURA PRESUNTA**)

Sono altresì **usurari** gli **interessi**, anche se **inferiori** a tale limite, e gli **altri vantaggi** o **compensi** che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, **risultano** comunque **sproporzionati** rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all'opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in **condizione di difficoltà economica o finanziaria**" (**USURA CONCRETA**)

## ART. 644 C.P.

Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito

Le pene per i fatti di cui al primo e al secondo comma sono aumentate da un terzo alla metà se il colpevole ha:

1. agito nell'esercizio di un'attività professionale, bancaria o di intermediazione finanziaria mobiliare
2. ha richiesto garanzia partecipazioni o quote societarie o aziendali o proprietà immobiliari
3. se il reato è stato commesso in danno di chi si trova in stato di bisogno o svolge attività imprenditoriale, professionale o artigianale....

In caso di condanna o patteggiamento è sempre prevista la confisca dei beni che costituiscono prezzo profitto o altro vantaggio o compenso di reato

**DETERMINAZIONE DEL LIMITE DI USURARIETA' DEGLI INTERESSI**  
**ARTT. 2 e 3, L. 7.3.1996 n. 108, COME MODIFICATI DAL D.L. 13.5.2011 n. 70,**  
**CONVERTITO IN L. 12.7.2011 n. 106**

“Il Ministro del Tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio Italiano dei Cambi, **rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse**, riferito ad anno degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall'Ufficio Italiano dei cambi e dalla Banca d'Italia ai sensi degli artt. 106 e 107 del d.lgs. 1993 n. 385, nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura...”

Il limite previsto dal terzo comma dell'art. 644 c. p., oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ai sensi del comma primo relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali. La differenza tra il limite e tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali

**D.L. 29.12.2000 N. 394  
CONVERTITO L. 28.2.2001 N. 24**

**LEGGE DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA L. 108/1996**

Si intendono usurari gli interessi che superano il limite della legge al **momento della promessa e dell'accordo**, indipendentemente dal momento del pagamento

(rilevante quando che si parla di interessi di mora, i quali sono previsti nei contratti a prescindere dall'eventuale inadempimento del debitore)

## PROBLEMA DELLA NORMA PENALE IN BIANCO E USURA PRESUNTA

Il legislatore con la L. 108/96 ha introdotto un meccanismo “oggettivo” per la qualificazione dei tassi di interesse come usurari, diversamente da quello che avveniva precedentemente laddove il “vecchio” art. 644 c.p. aveva un’impronta “soggettiva” (approfittamento - stato di bisogno della vittima) affidando al Ministero il compito di individuare, secondo criteri e dati tecnici il cd “tasso soglia” oltre il quale la pattuizione degli interessi è considerata usuraria

La **fonte non legislativa** ha natura di **atto meramente ricognitivo**

# CRITICHE DELLA GIURISPRUDENZA

**1.** La rilevazione trimestrale del tasso effettivo globale medio:

- non è operata dal Ministero competente

- si basa su una raccolta di dati da parte di operatori non terzi come le Banche e gli intermediari finanziari

**2.** l'adozione di criteri di calcolo diversi comporta soluzioni diverse cioè soglie differenti

**3.** le classificazioni delle operazioni sono demandate alla scelta discrezionale dell'autorità amministrativa

**4.** La descrizione formale e astratta dei requisiti strutturali dell'usura presunta, data la complessità tecnica della materia e la necessità di continui aggiornamenti, viene di fatto rimessa alle istruzioni operative della Banca d'Italia

## **USURA IN CONCRETO**

art. 644, comma 3, c.p.

Si configura nel caso in cui gli interessi, i vantaggi o i compensi, pur inferiori ai limiti di legge, risultino per le concrete modalità del fatto o in considerazione del tasso medio praticato per operazioni similari, comunque **sproporzionati** rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità

Deve, inoltre, considerarsi la condizione di difficoltà economica e finanziaria in cui deve trovarsi il soggetto che ha dato o promesso gli interessi

## CASSAZIONE PENALE, SEZ. II, 5.3.2014, N. 18778

La **difficoltà economica** si sostanzia in una carenza, anche solo momentanea di liquidità, a fronte di una condizione patrimoniale di base nel complesso sana

La **difficoltà finanziaria** riguarda l'insieme delle attività patrimoniali del soggetto si connota per una complessiva carenza di risorse e di beni

Entrambe le condizioni vanno esaminate avendo riguardo ai parametri oggettivi ricavati dal mercato non da valutazioni di tipo **soggettivo**

## **USURA BANCARIA**

Si configura ogni volta che le banche e gli intermediari finanziari applicano interessi superiori a quelli individuati in base al criterio oggettivo di cui all'art. 644 c.p.

## DECRETO MINISTERO ECONOMIA E FINANZE 23.9.2013 N. 228

Ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari sono individuate le seguenti categorie omogenee di operazioni:

1. Aperture di credito in conto corrente
2. Scoperti senza affidamento
3. Finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale
4. Crediti personali
5. Crediti finalizzati all'acquisto rateale
6. Credito revolving e con utilizzo di carte di credito
7. Operazioni di factoring, leasing, mutui
8. Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione
9. Altri finanziamenti a breve e medio/lungo termine

## ASPETTI PROBLEMATICI

- 1. Applicabilità** delle disposizioni introdotte dal D.L. 13.5.2011 n. 70, alle fattispecie di usura bancaria commesse prima dell'entrata in vigore della nuova normativa
- 2. Determinazione** dei tassi usurari e **computo** della commissione di massimo scoperto
- 3. Responsabilità** dei Presidenti del C.d.A. delle banche in ordine alle fattispecie di usura bancaria

# 1. SUCCESSIONE DI LEGGI (ART. 25 COST.; ARTT. 1 E 2, 199 C.P.)

## ART. 2 C.P.

**Comma 1:** irretroattività della norma penale incriminatrice

**Comma 2:** retroattività della norma penale abolitrice dell'incriminazione e cessazione dell'esecuzione della condanna e degli effetti penali

**Comma 3:** conversione della condanna a pena detentiva in pena pecuniaria, ai sensi dell'art. 135 c.p., qualora la legge posteriore preveda esclusivamente la pena pecuniaria

**Comma 4:** irretroattività sfavorevole in caso di successione di leggi modificative e retroattività favorevole in caso di successione di norme modificative

**Comma 5:** inapplicabilità dei principi enunciati alle leggi eccezionali o temporanee

**Comma 6:** applicabilità delle disposizioni di tale articolo ai casi di decadenza e mancata ratifica di un decreto legge e nei casi di decreto legge convertito in legge con emendamenti

## CASSAZIONE PENALE, SEZ. II, 23.11.2011 N. 46669

1. l'istituto della successione delle leggi penali riguarda le norme incriminatrici
2. non concerne le vicende successive di norme extrapenali che non integrano la fattispecie incriminatrice né quelle di atti o fatti amministrativi che, pur influenzando sulla punibilità o meno di determinate condotte, non implicano una modifica della disposizione sanzionatoria penale, che resta, pertanto, immutata e quindi in vigore

### L'art. 644 c.p.

- è una **norma penale in bianco** in quanto vi è determinazione del **tasso soglia** mediante **rinvio** ad una **fonte diversa** da quella penale, con carattere di temporaneità
- il disvalore del fatto che costituisce **usura** va **valutato** con riferimento al **tasso soglia esistente** quando lo stesso **viene posto in essere**
- **esclusione** dell'applicabilità del **principio di retroattività della legge più favorevole**
- Il principio ex art. 2, comma 3, c.p. trova applicazione solo se la nuova disciplina, escludesse l'illiceità oggettiva della condotta
- la nuova disciplina non ha inteso sminuire il disvalore sociale della condotta posta in essere sotto la vigenza della normativa precedente, ma solo per il futuro i presupposti per l'applicazione della norma incriminatrice penale
- la norma secondaria abrogata resta, infatti, vigente, per il periodo anteriore alla abrogazione, impedendo, per lo stesso periodo, l'applicazione della nuova normativa

## 2. COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO (CMS)

La **commissione di massimo scoperto**, ovvero il corrispettivo pagato dal cliente per compensare l'intermediario dell'onere di dover essere sempre in grado di fronteggiare una rapida espansione nell'utilizzo dello scoperto di conto è **inclusa o esclusa** nei conteggi volti alla determinazione del tasso di interesse al fine di verificarne l'usurarietà?

## **INTERPRETAZIONE BANCA D'ITALIA**

Esclude la Commissione Massimo Scoperto dal tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura, così prevedendo una rilevazione separata per tale onere adducendo difficoltà di porre a confronto realtà disomogenee che deriverebbero dal confronto del tasso soglia e del tasso (comprensivo di CMS e tasso effettivo globale medio rilevato trimestralmente (non comprensivo delle CMS))

## ORIENTAMENTO CORTE DI CASSAZIONE

- Commissione Massimo Scoperto = fattore potenzialmente produttivo di usura
- per la determinazione del tasso usurario, sono rilevanti tutti gli oneri che l'utente sopporta in relazione all'utilizzo del credito, indipendentemente dalle istruzioni o direttive della Banca d'Italia
- illegittimo lo scorporo dal tasso effettivo globale medio della CMS, ai fini della determinazione del tasso usuraio, indipendentemente dalle circolari e istruzioni impartite dalla Banca d'Italia al riguardo
- accertata la sussistenza oggettiva del delitto di usura bancaria per superamento dei tassi soglia calcolato tenendo conto anche della CMS come da D.L. 185/2009 conv. L. 2/2009 art. 2 (norma di interpretazione autentica dell'art. 644, 4 co. c.p.) la quale stabilisce che gli oneri di messa a disposizione dei fondi devono essere considerati ai fini dell'applicazione degli artt. 644 cp e 1815 cc., individuando anche il calcolo per determinarle

# ORIENTAMENTO CORTE DI CASSAZIONE

I vertici delle banche non possono invocare l'inevitabilità dell'errore sulla legge penale in quanto svolgono attività in uno specifico settore rispetto al quale agli organi di vertice compete l'onere di informarsi con diligenza sulla normativa esistente, essendo loro attribuiti, dai relativi statuti, poteri in materia di erogazione del credito, rientranti nell'ambito dei più generali poteri di indirizzo dell'impresa

**1.** sussistenza di una posizione di garanzia essendo gli interessi protetti dalla norma incriminatrice soggetti alla sfera d'azione e di potenziale controllo dei presidenti e legali rappresentanti degli istituti di credito

**2.** in caso di omissione di controllo = corresponsabilità

**Rientra** nella sfera di applicazione dell'**art. 40 c.p., co. 2**

(Non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo)

## **ELEMENTO SOGGETTIVO**

Non è scusabile, per un istituto di credito, l'errore riferibile al calcolo degli interessi usurari trattandosi di interpretazione nota all'ambiente bancario e che non presenta particolari difficoltà

Gli organi di vertice della banca, hanno un dovere accentuato di informazione sulla legislazione dello settore di riferimento, in caso di dubbio sussiste un obbligo di astensione dal porre in essere la condotta

## SCUSABILITA' DELL'IGNORANZA

Per **errore inevitabile** se originato da:

1. un comportamento positivo degli organi amministrativi
2. un complessivo pacifico orientamento giurisprudenziale da cui l'agente abbia tratto il convincimento della correttezza della interpretazione e, conseguentemente della liceità del comportamento futuro (vd. sentenza Corte Costituzionale n. 364/88)

## SUSSISTENZA BUONA FEDE

- 1.** Le circolari della Banca d'Italia, i decreti ministeriali non comprendevano la CMS nel calcolo del tasso soglia usurario (importante ai fini della configurabilità dell'elemento soggettivo)
- 2.** accertamento della sussistenza del fatto di reato (sotto il profilo oggettivo da parte degli istituti di credito)
- 3.** risarcimento dei danni anche in assenza dell'individuazione del responsabile penale della condotta illecita

## **PRESCRIZIONE**

### **ART. 644 TER C.P.**

“La prescrizione del reato di usura decorre dal giorno dell’ultima riscossione sia degli interessi che del capitale”

La giurisprudenza qualifica il reato di usura come un reato a condotta frazionata o a consumazione prolungata. Il pagamento degli interessi non viene inteso come un post factum non punibile della pattuizione bensì come un fatto lesivo penalmente rilevante